

Roma
14 gennaio 2010
Prot. CO/LG/TR/BA/000138

Agli Associati
Loro Sedi

Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie in data 3 agosto 2009 dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno concordato un'integrazione (di seguito Addendum) al menzionato Avviso, il cui testo – sottoscritto dall'ABI - si riporta in allegato.

L'Addendum integra l'elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria (punto 2 dell'Avviso Comune), aggiungendo anzitutto la fattispecie dell'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Questa integrazione all'Avviso si è resa necessaria per garantire anche alle imprese agricole un adeguato sostegno finanziario in relazione alle proprie esposizioni a breve. Infatti, tale tipologia di imprese generalmente non utilizzano per finanziare il proprio capitale circolante lo strumento delle anticipazioni su fatture, per le quali l'Avviso ha previsto la possibilità di allungamento a 270 giorni.

Nel periodo di allungamento, l'impresa sarà comunque tenuta a corrispondere gli interessi sul finanziamento secondo il tasso e la cadenza originariamente previsti. Al riguardo, l'Addendum precisa – anche con riferimento alle fattispecie in cui il finanziamento è stato perfezionato attraverso l'impiego di cambiali – le regole alle quali le banche dovranno attenersi in relazione ai casi in cui la corresponsione degli interessi è avvenuta in via anticipata o è prevista in via posticipata.

Si chiarisce poi che l'operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate di ammortamento potrà essere applicata anche ai finanziamenti a medio lungo termine, assistiti da rilascio di cambiali.

L'Addendum estende inoltre l'ambito di applicazione dei benefici dell'Avviso Comune ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (punto 4 dell'Avviso Comune). In particolare è previsto che tale tipologia di finanziamenti potrà essere oggetto di sospensione/allungamento – fermi restando gli altri requisiti previsti in via generale - a condizione che: a) la norma di incentivazione sia compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato con proprio atto vincolante l'ammissione dei relativi finanziamenti agevolati ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti; b) non debba essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Con riferimento al punto a) si precisa che: i) il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà periodicamente a comunicare alle Associazioni firmatarie dell'Avviso Comune la lista aggiornata delle norme di incentivazione in relazione alle quali è ammissibile l'operazione di allungamento/sospensione dei relativi finanziamenti agevolati; ii) l'ABI pubblicherà la predetta lista nell'apposita sezione dedicata all'Avviso Comune sul proprio sito Internet (www.abi.it).


Per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente alla sospensione/allungamento del finanziamento, il mutuatario provvederà alla corresponsione delle rate piene di ammortamento, senza beneficiare di provvidenze di terzi, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione che aveva concesso originariamente l'agevolazione.

Resta inteso che le banche aderenti all'Avviso Comune estendono la propria operatività a quanto previsto nell'Addendum allegato, salvo che non comunichino alla Segreteria Generale dell'ABI (fax 06/6767607 – email sg@abi.it) volontà diversa entro 20 giorni dall'invio della presente lettera circolare.

Le predette banche si impegnano ad avviare l'operatività relativa alle integrazioni apportate all'Avviso comune, entro 30 giorni dall'invio della presente lettera circolare.

Da ultimo, per quanto riguarda il monitoraggio di queste nuove fattispecie, si precisa che non sarà modificato l'attuale schema di rilevazione: pertanto l'allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve confluirà nelle operazioni di "anticipazione crediti", mentre i finanziamenti a medio/lungo termine assistiti da rilascio di cambiali saranno rilevati nelle operazioni di "mutuo".

Distinti saluti

Giovanni Sabatini
Direttore Generale


CODICE ATTIVITÀ DO 9025

ALLEGATO

INTEGRAZIONE ALL'AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE VERSO IL SETTORE CREDITIZIO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie in data 3 agosto 2009 dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio, concordano nell'integrare l'Avviso come segue.

a) Al punto 2 dell'Avviso Comune sono aggiunte le seguenti tipologie di operazioni:

- Operazioni di allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, perfezionato con o senza cambiali. Sono esclusi dalla misura i finanziamenti a breve di anticipazione dei premi comunitari.

Nel periodo di allungamento continueranno ad essere corrisposti gli interessi sul finanziamento secondo il tasso e la cadenza originariamente previsti. Pertanto se gli interessi sul finanziamento originario:

- 1) siano stati corrisposti in via anticipata, gli interessi maturati nell'ulteriore periodo di allungamento saranno parimenti corrisposti in via anticipata, al tasso originariamente previsto, all'inizio di tale ulteriore periodo di allungamento;
 - 2) dovevano essere corrisposti in via posticipata, gli interessi maturati al termine del periodo del finanziamento originario saranno pagati alla scadenza prevista mentre quelli relativi all'ulteriore periodo di finanziamento saranno corrisposti al termine di tale ulteriore periodo.
- Operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali.

b) Al punto 4 la frase "Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale" è sostituita con:

"I finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale possono essere oggetto dei benefici previsti dal presente Avviso qualora l'Ente erogante l'agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l'ammissibilità. Resta inteso che ciò non modifica il piano di erogazione dei contributi.

Sono esclusi in tutti gli altri casi.


La lista delle agevolazioni pubbliche a cui far riferimento deve essere compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro sulla base delle indicazioni degli Enti concedenti le

agevolazioni. L'elenco viene periodicamente comunicato alle associazioni firmatarie del presente Avviso".

L'Associazione Bancaria Italiana aderisce alle integrazioni sopra indicate e si impegna a diffonderne i contenuti presso i suoi associati.

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Il Direttore Generale

Giovanni Sabatini


Roma, 23 dicembre 2009

